

DECRETO

DEL DIRETTORE GENERALE

N° 145 DEL 27/10/2021

OGGETTO

Adesione di ARPA FVG a Convenzione–quadro stipulata in dd 15/10/2021 tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato (CUC) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'affidamento del servizio di tesoreria a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti del Servizio Sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a) e comma 1 bis), 44, comma 4 bis) e 55 della L.R. 26/2014 per affidamento servizio di tesoreria per gli anni 2022-2026 (CIG MASTER 8721101038). Decreto a contrarre ex art. 32 del D.lgs. 50/2016 per emissione Ordinativo di fornitura identificato con CIG DERIVATO 894754755D in adesione alla Convenzione-quadro (CIG MASTER 8721101038).

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

Roberto Visintin

sostituto del Direttore Generale ai sensi dell'art. 4, comma 6, dello Statuto dell'ARPA FVG

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Visintin

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Roberto Visintin	Anna Lutman

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021;

VISTO l'articolo 43, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 ha istituito, all'interno dell'ordinamento regionale, la Centrale unica di committenza regionale (CUC) per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al D.P.Reg. 27 agosto 2004, 0277/Pres (lettera a), degli enti locali della Regione (lettera b), nonché delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione (1bis);

ATTESO che la Centrale unica di committenza regionale si qualifica, altresì, ai sensi del richiamato articolo 43, comma 3 quale Soggetto aggregatore di cui all'articolo 9, comma 1 del D.L. 66/2014;

ATTESO che la Centrale unica di committenza regionale opera per l'acquisizione di beni e servizi mediante la stipulazione di convenzioni quadro (art. 45 LR 26/2014) ovvero mediante l'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43 (art. 46 LR 26/2014), previa adozione del documento di programmazione annuale e di previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare l'articolo 26, che prevede che "Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate (...), convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e

condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 456, ai sensi del quale le centrali di committenza costituite dalle Regioni stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1 della legge 488/1999, e successive modificazioni;

RILEVATO che la Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43 della L.R. 26/2014 sopra citato;

ATTESO, che nel caso in cui i contratti quadro siano stipulati con un unico operatore economico e le condizioni sono definite in modo completo, gli stessi sono denominati Convenzioni;

ATTESO che in data 21 luglio 2021 è venuto a scadenza la 2a edizione del bando di gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta (CIG 8721101038) indetto dal Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato (CUC) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, articolata in un unico lotto, per la conclusione di una Convenzione di cui all'articolo 26 della L. 488/1999 per l'affidamento del servizio di tesoreria da effettuarsi a favore di Enti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) e comma 1bis), articolo 44, comma 4bis) e articolo 55 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche solo Codice);

ATTESO che in esito a detta gara è stato individuato come soggetto affidatario per la gestione del servizio di tesoreria l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. (codice fiscale 00799960158) con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156;

VISTA la Convenzione-quadro stipulata tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato (CUC) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il richiamato Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 15/10/2021, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti del Servizio Sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a) e comma 1 bis), 44, comma 4 bis) e 55 della L.R. 26/2014, per la durata di 60 mesi a decorrere dal 18/10/2021;

ATTESO che ARPA FVG rientra tra i soggetti che possono avvalersi della Convenzione-quadro stipulata con il suddetto Fornitore;

ATTESO che in forza della richiamata Convenzione il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti aderenti alla Convenzione a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, nella misura richiesta dagli Enti stessi mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile della Convenzione pari ad euro 16.445.000,00 (sedicimilioniquattrocentoquarantacinquemila/00), IVA esclusa, nei termini di durata della Convenzione medesima;

ATTESO che tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni erogate complessivamente a tutti gli Enti contraenti in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dei predetti Enti nell'arco temporale di durata della Convenzione;

ATTESO che la richiamata Convenzione-quadro disciplina le condizioni generali dei singoli Ordinativi di fornitura conclusi dagli Enti contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Tesoriere, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

ATTESO che, dunque, la Convenzione è fonte di obbligazione per i singoli Enti contraenti nei confronti del Tesoriere solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura;

ATTESO che la Centrale unica di committenza (CUC) potrà nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016. Gli Enti contraenti potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106, previa comunicazione alla Centrale unica di committenza (CUC) ai fini del monitoraggio dell'importo massimo spendibile della Convenzione;

ATTESO che, ai sensi della citata Convenzione, la Centrale unica di committenza (CUC) si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CUC medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima;

PRESO ATTO che, come previsto dalla Convenzione suddetta, il singolo Ordinato di fornitura, emesso durante la validità della Convenzione, avrà durata fino alla conclusione del quinto esercizio finanziario a decorrere dalla data di erogazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno corrispondente al quinto anno di durata della Convenzione;

ATTESO che, ai sensi della citata Convenzione, la durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016, stimato prudenzialmente in 12 mesi e che in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli- prezzi, patti e condizioni;

ATTESO che, ai sensi della citata Convenzione, per la proroga tecnica degli Ordinativi di fornitura è previsto un importo pari a euro 3.289.000,00 (tremilioniduecentoottantanovemila/00) cui potranno fare ricorso i singoli Enti contraenti;

ATTESO che sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, la Centrale unica di committenza (CUC) si riserva la facoltà di chiedere al Tesoriere l'incremento dell'importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità previste dall'articolo 106, comma 12 del Codice, nell'ipotesi in cui nel periodo di efficacia della Convenzione tale importo sia esaurito;

ATTESO che, ai sensi della citata Convenzione, i singoli contratti attuativi con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Tesoriere dei relativi Ordinativi di Fornitura trasmessi in via telematica dai soggetti stessi, con riferimento ai quali il Tesoriere è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro all'Amministrazione contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto;

ATTESO che ciascun Ente contraente utilizza la Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, nonché per la fornitura di uno o più degli ulteriori servizi accessori di cui al paragrafo 29, comma 6 del Capitolato tecnico, mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura;

ATTESO che la successiva richiesta di fornitura di ulteriori servizi accessori di cui al paragrafo 29, comma 6 del Capitolato tecnico potrà avvenire anche mediante scambio di lettere tra le parti a mezzo PEC;

ATTESO che sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione in parola, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale;

ATTESO che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di legge, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Tesoriere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Tesoriere non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Enti contraenti o, comunque, della Centrale unica di committenza (CUC), per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Tesoriere ogni relativa alea;

ATTESO che le prestazioni in parola hanno ad oggetto servizi di natura intellettuale, che si svolgono presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre

attività svolte dall'Agenzia o per conto dell'Agenzia e che pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto sopra citato;

PRESO ATTO dell'offerta economica formulata dall'Istituto tesoriere aggiudicatario del servizio di tesoreria in parola e delle prestazioni dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico;

ATTESO che, ai sensi della citata Convenzione, il Tesoriere ha diritto alla corresponsione di un corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale nella misura indicata nell'offerta economica formulata dal Tesoriere in sede di gara pari a Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00);

ATTESO che nel caso di proroga o espletamento del servizio per una parte dell'anno, il corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale sarà proporzionale al periodo di erogazione del servizio stesso;

ATTESO che in forza della citata Convenzione, tutte le prestazioni relative al servizio di Tesoreria disciplinate dal Capitolato tecnico a favore di tutti gli Enti contraenti - ivi compresi quelli che aderiranno in prosieguo, durante la vigenza della presente Convenzione-quadro- sono remunerate dal corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale e che lo stesso viene posto a carico esclusivo dell'Amministrazione regionale;

ATTESO che, invece, non rientrano nel corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale sopra richiamato e saranno remunerati separatamente da ciascuno dei singoli Enti contraenti - del cui pagamento rispondono individualmente al Tesoriere in via esclusiva - che decideranno di avvalersene, i servizi/costi di seguito indicati:

- a) eventuali interessi passivi su anticipazioni di tesoreria;
- b) la commissione sulla liquidità da applicarsi sulla parte eccedente la franchigia di € 100.000,00 delle giacenze di cassa degli Enti contraenti che rimangono depositate presso il Tesoriere, da applicare secondo la disciplina di cui all'art. 29, comma 6, lettera b) del Capitolato Tecnico;
- c) il servizio di ricezione dei pagamenti online. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone mensile di mantenimento in servizio e le commissioni sulle transazioni;
- d) il servizio di fornitura e gestione dei terminali POS. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone mensile di mantenimento in servizio e le commissioni sulle transazioni;
- e) l'emissione di carte di credito. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone annuale omnicomprensivo per l'emissione e la gestione di carte di credito aziendali;
- f) l'emissione di carte di debito. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone annuale omnicomprensivo per emissione e gestione carte di debito;
- g) l'emissione di carte prepagate ricaricabili con IBAN. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone annuale omnicomprensivo per emissione e gestione carte prepagate ricaricabili con IBAN;
- h) il servizio di ritiro e trasporto valori;

- i) le commissioni di intermediazione per servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli;
- j) il rilascio di garanzie fideiussorie. Le attività remunerate sono esclusivamente le commissioni sulle transazioni;

ATTESO che, ai sensi della suddetta Convenzione, sono a carico del Tesoriere le spese vive (spese postali, stampati, spese telegrafiche, ed altro) con esclusione di quelle fiscali che rimangono a carico dell'Ente contraente in quanto dovute per legge e che gli obblighi ed oneri derivanti al Tesoriere dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;

ATTESO altresì che ai sensi della suddetta Convenzione i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea e che il Tesoriere non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati;

CONSIDERATO che dunque ARPA FVG intende sottoscrivere l'Ordinativo di fornitura per la gestione del servizio di tesoreria ivi compreso la fornitura di taluno dei servizi accessori non ricompresi nel corrispettivo forfetario omnicomprensivo di cui al paragrafo 29, comma 6 del Capitolato tecnico - che saranno meglio dettagliati in sede di assunzione dell'atto di impegno della spesa - e riservandosi di richiederne ulteriori tra essi, secondo le modalità stabilite in Convenzione sopra richiamate, laddove se ne rappresenti la necessità;

ATTESO che in ragione degli oneri non preventivabili in sede di stipula per l'intera durata contrattuale (quali ad esempio quelli riconducibili alla commissione sulle giacenze di liquidità detenute presso il Tesoriere o gli eventuali costi conseguenti al rilascio di fideiussioni o discendenti dalla fruizione del servizio di anticipazioni di cassa) ARPA FVG procederà alla previsione di costo per un importo di massima stimabile pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) complessivi per i cinque anni di durata della Convenzione;

ATTESO che gli oneri discendenti dalla stipula di suddetta convenzione saranno previsti sul mastro 500 (oneri finanziari) di ciascuno degli esercizi dal 2022 al 2026 su ciascuno degli esercizi dal 2022 al 2026;

ATTESO che per procedere alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura quale contratto derivato per adesione alla Convenzione-quadro sopra richiamata, è stato acquisito il CIG derivato recante numero 894754755D;

ATTESO che il controllo sul possesso dei requisiti tecnico-professionali nonché dei requisiti generali ex articolo 80 del D.lgs. 50/2016 vengono svolti esclusivamente dalla Centrale unica di committenza (CUC), cui competono in quanto soggetto aggregatore, che ne verifica la sussistenza preliminarmente alla stipula della Convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di tesoreria in capo alla Società INTESA SANPAOLO S.p.A, oltre che rinnovarli con cadenza semestrale per tutta la durata della Convenzione;

ATTESO che invece ARPA FVG, in quanto singolo Ente contraente titolare dell'Ordinativo di fornitura, provvederà ad ottemperare, preliminarmente alla previsione di costo, all'obbligo di controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e sulla regolarità fiscale mediante l'attivazione delle procedure di cui all'art. 48 bis (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*) del DPR 29 settembre 1973 n. 602;

ATTESO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di ARPA FVG, nella sezione "Amministrazione trasparente" come previsto dagli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012;

ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 6, dello Statuto dell'ARPA FVG, ai sensi del quale in casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di aderire alla Convenzione-quadro di cui all'art. 26 L. 488/1999 stipulata in data 15/10/2021 con decorrenza 18/10/2021 (CIG MASTER 8721101038) tra l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. (codice fiscale 00799960158) con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156 e il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti del Servizio Sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a) e comma 1 bis), 44, comma 4 bis) e 55 della L.R. 26/2014;

2. di procedere per l'effetto alla stipula del contratto attuativo con l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. (codice fiscale 00799960158) con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156 mediante emissione dell'Ordinativo di fornitura con modalità elettronica, tramite piattaforma telematica di negoziazione, per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per la durata di 60 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2022, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno corrispondente al quinto anno di durata della Convenzione;

3. di dare atto che per l'Ordinativo di fornitura è stato rilasciato CIG derivato 894754755D;
4. di dare atto che gli oneri discendenti dalla stipula di suddetta convenzione per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) saranno previsti sul mastro 500 (oneri finanziari) degli esercizi dal 2022 al 2026 sulla base della corretta competenza;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale di ARPA FVG, nella sezione "Amministrazione trasparente" come previsto dagli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
(dott. Roberto Visintin)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VISINTIN ROBERTO

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 27/10/2021 13:13:28

IMPRONTA: 4F9B724FBOC876817C0B2F0757C9C4ABE25152F11720EF9EA44B0E2D6C766884
E25152F11720EF9EA44B0E2D6C766884673DBD066C232136E0A69E01E2322879
673DBD066C232136E0A69E01E232287968D556CB69CC4A269EB8233BF38CCEF7
68D556CB69CC4A269EB8233BF38CCEF79D3C24AA568E65E78088080826D0083D